

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 26 SETTEMBRE 2024, N.
4366/2024 TAR LAZIO-ROMA
SEZIONE IV TER

RESA NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. 9095/2024

La sottoscritta Avv. Romina Pitoni (cf PTNRMN75H66L117X-pec romina.pitoni@ordineavvocatiterni.it) difensore di **Dott.ssa Alessandra Barp** nata a Taranto il 18.11.1967, residente in Terni Via Cavour n. 63/a CF BRPLSN67S58L049V, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza cautelare del 26 settembre 2024 n. **4366/2024**, resa dal TAR per il Lazio- Sede di Roma Sez. IV *ter*, nel giudizio *sub* R.G. n. 9095/2024,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il TAR per il Lazio- Sede di Roma Sez. IV *ter*;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G.: **9095/2024**;
- l'ordinanza, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, è la n. **4366/2024** pubblicata il 26 settembre 2024 dal Tar Lazio-sede di Roma, sez. IV *ter*;
- il ricorso è stato presentato contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*; la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*; il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
- il ricorso è stato promosso nei confronti di **Dott.ssa Graziani Flavia - Dott.ssa Barcaroli Noemi - Dott. Bolletta Gian Alfredo - Dott.ssa Falini Federica** non costituiti in giudizio;
- i soggetti potenzialmente controinteressati dall'accoglimento dell'odierno atto di ricorso sono individuati nei candidati vincitori per il Distretto di Corte d'Appello di Perugia, aventi punteggio pari o inferiore a 28,875 punti, nonché nei candidati riservisti della predetta graduatoria, nonché nei candidati di cui alla Graduatoria successiva di merito dei candidati vincitori per scorrimento, per il medesimo Concorso e per il codice di concorso "PG" per il distretto di Corte d'Appello di Perugia, pubblicata sul sito web del Ministero della Giustizia in data 27 giugno 2024 di seguito indicati RINALDI VALENTINA BRUNI FRANCESCO GRAZIANI FLAVIA BARCAROLI NOEMI NUCCIARELLI MARTA DOLANO MARIA CONSIGLIA BADIALI GIULIA Bolletta Gian Alfredo Colletti Liliana Falini Federica Amico Giulia;
- con il ricorso sono stati censurati i seguenti provvedimenti: la Graduatoria dei candidati vincitori del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia", per il codice di concorso "PG", distretto della Corte d'Appello di Perugia per n. 47 posti unità (di cui 4 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati) pubblicata in data 14.6.2024 dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica, ove e nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente tra i candidati vincitori per il distretto di Corte d'Appello di Perugia nonché la Graduatoria vincitori rettificata Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Perugia, Area terza, Fascia economica F1 Codice

AUPP_PG - 47 unità, successivamente pubblicata dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica, ove e nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente tra i candidati vincitori per il distretto di Corte d'Appello di Perugia, nonché l'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della PA in data 15 giugno us, con cui l'Amministrazione resistente ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, ove e nella parte in cui parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Perugia; l'avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot. concorso, con il Codice "PG" per il distretto di Corte d'Appello di Perugia, ove e nella parte in cui in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente tra i vincitori assunti per il distretto di Corte d'Appello di Perugia; la Graduatoria successiva di merito dei candidati vincitori per scorrimento, per il medesimo Concorso e per il codice di concorso "PG" per il distretto di Corte d'Appello di Perugia, pubblicata sul sito web del Ministero della Giustizia in data 27 giugno 2024, nonché l'avviso del Provvedimento del 27 giugno 2024, pubblicato in pari data, prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, recante il provvedimento di scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti, nel limite dei posti effettivamente disponibili, e di assunzione degli ulteriori vincitori di concorso per scorrimento, con il Codice "PG" per il distretto di Corte d'Appello di Perugia ove e nella parte in cui in cui non includono il nominativo della ricorrente tra i candidati vincitori per scorrimento per il distretto di Corte d'Appello di Perugia; tutti questi provvedimenti nelle loro rispettive parti **in cui non includono la ricorrente tra i vincitori e non assegnano alla stessa ulteriori punti 1,5 ex art. 6, co. 3, lett. a) del Bando di concorso Ripam-Giustizia** *"Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia"* **pubblicato in data 5.4.2024, e punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato ex art. 6 comma 3 lettera c) del suddetto Bando di concorso (docc. 7 e 8) per un punteggio complessivo pari a 28,875, ovvero assegnano alla medesima un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante sopra indicato;** Nonché per quanto occorrer possa, ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente, il Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024, anche laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente nelle parti di interesse, come di seguito specificate: l'art. 6 comma 2 ove e nella parte in cui stabilisce che *"la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso.....sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione..."* ove possa essere interpretato nel senso che i titoli in possesso dei candidati dichiarati in uno "spazio" diverso da quello indicato nel modulo, non possano esser presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio previsto dal Bando; l'art. 6 in cui stabilisce che *"ogni incompletezza dei dati e delle autocertificazioni richieste ..cagionerà il mancato riconoscimento del titolo"*, ove possa essere interpretato nel senso che non è consentito all'Amministrazione ricorrere al cd soccorso istruttorio per l'integrazione dei dati attinenti ai titoli posseduti dal candidato ai fini della relativa valutazione; l'art 8 comma 1 del Bando di concorso ove e nella parte in cui stabilisce *"ogni difformità rispetto ai modelli dichiarativi prescritti dalla commissione esaminatrice e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo e del relativo punteggio"*, ove possa essere interpretato nel senso di non consentire il cd soccorso istruttorio da parte della PA, nonostante la sussistenza del titolo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso da parte del candidato; tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche allo stato non conosciuti dalla ricorrente, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti avverso quelli non conosciuti, relativi all'attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei per il richiamato Concorso e per il Distretto della Corte d'Appello di Perugia, ivi inclusi gli atti relativi all'odierna parte istante, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett. a), nonché la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett. c); nonché tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o

notificati all'odierna ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso quelli non conosciuti, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori e la graduatoria per scorrimento per il distretto della Corte d'Appello di Perugia, (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei per il distretto della Corte d'Appello di Perugia (iii) la graduatoria degli idonei per il medesimo concorso relativo al Distretto della Corte d'Appello di Perugia, mai pubblicata dall'Amministrazione resistente, (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, (v) tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori, (vi) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; di ogni provvedimento e/o avviso, non conosciuti, diretti all'assunzione dei concorrenti dichiarati vincitori nella graduatoria finale di merito e nella graduatoria di scorrimento impugnate, pur aventi punteggi inferiori a quello legittimante spettante alla ricorrente e dei contratti di impiego eventualmente stipulati;

- sunto dei motivi di ricorso: **I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, C. 3, LETT. A) e C), DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 LETT. D), O) e P), DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITA' MANIFESTA.** L'art. 6, c. 3, lett. a), e lettera c) del bando concorso prevedono che "**a) ...Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti: sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso): x. 102 punti 1,50...c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato . . .**". Sulla scorta della graduatoria finale è evincibile che alla ricorrente non sono stati attribuiti i suddetti punteggi: punti 1,5 per il voto conseguito nella Laurea in Giurisprudenza con il voto di 102/110 e punti 3 per l'abilitazione alla professione di avvocato. **Titoli questi espressamente indicati nella domanda di partecipazione, come risulta dalla documentazione allegata (cfr doc 9).** Ciò risulta evidente poiché se le fossero stati attribuiti tali punteggi la ricorrente avrebbe conseguito il punteggio totale di **28,875**, quindi un punteggio complessivo utile per essere inserita nella graduatoria finale di merito tra i vincitori di concorso, e nella successiva graduatoria di scorrimento, atteso che nelle predette graduatorie **risultano inseriti candidati con punteggio inferiore**. La ricorrente ha interesse, dunque, all'attribuzione dei 4,5 punti previsti dall'art. 6, lett. a) e lett. c) del bando di concorso (1,5 per il voto di laurea e 3 per l'abilitazione alla professione di avvocato) **oltre a beneficiare dei titoli di preferenza previsti dall'art. 9 lett. d), o) ed p) del bando di concorso che la porterebbero alla posizione n. 42 o quanto meno 43 della graduatoria definitiva di merito di cui all'art. 8, comma 1 del bando, con punti 28,875, tra i vincitori, con conseguente diritto all'assunzione.** Sotto tale ultimo profilo si evidenzia che la ricorrente dovrà essere assunta, (così come gli attuali candidati vincitori già assunti con avviso del 17 giugno 2024, pubbl. il 19 giugno 2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il "Codice PA" per il distretto di Corte d'appello di Perugia - Codice PG) **con decorrenza dal 21.6.2024 o al massimo dal 30 giugno 2024; il rispetto di tale termine di decorrenza risulta necessario per poter consentire alla ricorrente di conseguire la stabilizzazione** prevista dall'articolo 22 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (in quanto autorizzata dal Ministero della Giustizia) a partire dal 1° luglio 2026, al pari degli attuali vincitori dovendo la ricorrente godere delle stesse possibilità di assunzione. Senza voler supplire alla carenza motivazionale dei provvedimenti impugnati, e con riserva di ulteriormente dedurre all'esito della disponibilità della documentazione completa del procedimento, può precisarsi, per mero scrupolo di completezza espositiva, che la ricorrente già con la comunicazione pec del 2.07.2024 (doc. n. 13), ed in assenza di altre indicazioni, ha ritenuto opportuno precisare quale avrebbe dovuto essere il proprio corretto punteggio finale. Ciò nonostante, l'Amministrazione non ha proceduto ad alcuna rettifica della graduatoria di merito e dell'ulteriore Graduatoria per scorrimento con conferma dell'esclusione della ricorrente dai vincitori. **Per i motivi sopra esposti, l'erroneo punteggio finale attribuito alla Dott.ssa Barp è manifestamente frutto di un difetto di istruttoria, con il travisamento delle risultanze**

documentali, oltre che viziato per omessa valutazione dei chiarimenti forniti dalla candidata. §§§

II. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CD SOCCORSO ISTRUTTORIO. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza. Disparità di trattamento. Contraddittorietà e contrasto con i precedenti. Violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione. Violazione del giusto procedimento. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'attività della p.a. Violazione del principio dell'affidamento e della buona fede. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 43 del DPR n. 445/2000. Sempre per estremo scrupolo difensivo, e sempre senza intendere supplire ai lamentati vizi di istruttoria e di motivazione, qualora l'Amministrazione avesse, erroneamente, omesso di riconoscere all'odierna ricorrente i suddetti punteggi per avere la stessa indicato i predetti titoli in una sezione diversa da quella rilevata negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso, si evidenzia che per pacifica giurisprudenza amministrativa i predetti titoli avrebbero dovuto, comunque, essere valutati dalle Amministrazioni resistenti essendo obbligata la PA al soccorso istruttorio, strumento diretto ad incentivare la leale collaborazione tra la PA e i soggetti coinvolti nel procedimento alla stregua del corollario del canone costituzionale del buon andamento. La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la PA è chiamata ad utilizzare il soccorso istruttorio per integrare o regolarizzare carenze documentali e garantire la corretta progressione di un procedimento amministrativo **soprattutto in ipotesi di pubblici concorsi ove la scelta del migliore o dei migliori candidati non può venire pregiudicata, nei suoi esiti, da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato non risultasse vincitore per un refuso facilmente emendabile dall'amministrazione.** Ciò peraltro, risulta corroborato anche da Codesto Ecc.mo TAR intervenuto in materia che, in una recente pronuncia avente identico oggetto, ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente statuendo che **"in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rileva l'errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi, a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione, ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest'ultima (eventualmente previa attivazione al ricorrente dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio) (TAR Lazio Roma Sez V 26 gennaio 2023 n. 1342).** Ed ancora secondo Codesto Ecc.mo TAR Lazio Sezione II sentenza n. 15901/2024 (in senso analogo cfr tra le molte TAR Lazio sentenza n. 15465/2024) *"...la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927). I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente). Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoreponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 e Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito delle procedure di selezione l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità sottese alla loro indizione, dirette alla selezione dei migliori candidati, con la conseguenza i relativi esiti non possono essere alterati da meri errori formali,*

come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino **margini di incertezza facilmente superabili** (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. Ciò posto, come emerge dalla documentazione allegata (cfr. doc. 9) nella domanda di partecipazione la ricorrente dichiarava espressamente: di essere in possesso del titolo di studio Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento conseguita con il punteggio di 102/110; di essere abilitata all'esercizio della professione forense in data 1.04.1997 nonché iscritta all'Albo Avvocati di Terni dal 31.10.2000 al 31.12.2005. Ebbene, dalla semplice lettura della domanda di partecipazione della ricorrente, emerge ictu oculi l'esistenza dei titoli non valutati dalle Amministrazioni resistenti e in ipotesi in cui l'istante avesse commesso qualche errore di compilazione nell'apposito "spazio" indicato nel modulo indicato dalla PA, trattavasi all'evidenza di un mero errore materiale, nella parte relativa ai titoli di studio abilitazioni professionali attestazioni e certificazioni. Va da sé, dunque, che nel caso de quo ricorre, se del caso, una fattispecie non già di totale carenza allegatoria del requisito controverso bensì, soltanto, di parziale allegazione di detto requisito, ovvero della dichiarazione in uno spazio della domanda diverso da quello indicato nel modello compilabile. Alla luce dei principi sopra richiamati, pertanto, sussistevano nella fattispecie i presupposti per l'attivazione del potere-dovere di soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241 del 1990 finalizzato a consentire la regolarizzazione della posizione della ricorrente. Ciò, tanto più considerando che tale regolarizzazione non avrebbe in alcun modo inciso sulla par condicio competitorum, atteso che la ricorrente— per regolarizzare la propria posizione — non avrebbe neanche dovuto trasmettere nuova documentazione, atteso che **i titoli di cui chiede il riconoscimento erano già pacificamente in possesso della stessa Amministrazione che ha bandito il concorso, quale amministrazione di appartenenza della ricorrente.** In ragione di quanto precede, pertanto, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati che rivestono carattere provvedimento e lesivo, limitatamente alla parte in cui essi non attribuiscono all'odierna ricorrente i punti aggiuntivi previsti per i titoli dalla stessa dichiarati, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 3 lettere a) e c) del Bando. In altri termini, **come correttamente rilevato da Codesto Ecc.mo TAR del Lazio**, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, **ove il candidato, come nella fattispecie in esame, abbia allegato i titoli da valutare, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili** (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. Sotto questo aspetto appare altresì utile richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia, secondo il quale «*La presentazione, da parte del candidato, entro il*

*termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativo al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tal sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica» (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 maggio 2011, n. 2594). In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, appare evidente che **“Il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti di rilievo formale, permettendo l'integrazione della documentazione già prodotta, ma ritenute incompleta. Il principio è espressione di un obbligo di correttezza, specificato mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che le amministrazioni procedenti assolvano oneri minimi di cooperazione.”** (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 2363/2023). In particolare, **il Consiglio di Stato** con sentenza n. 7975/2019 ha statuito che **“..specialmente nell'ambito dei pubblici concorsi, l'attivazione del cd soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Costituzione).** Peraltro, a ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l'eventuale richiesta successiva alla compilazione della domanda non avrebbe certamente rappresentato alcuna occasione di aggiustamento postumo di gravi irregolarità tali da violare il principio della *par condicio* tra i candidati, posto che, come già ampiamente spiegato in narrativa, **l'odierna ricorrente ha regolarmente dichiarato i titoli in esame, indicando sia la data di conseguimento che la relativa votazione.** Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, la Commissione, ha agito in un modo del tutto arbitrario e in aperto contrasto con le norme e i principi indicati in rubrica, aggravando inopinatamente la posizione della ricorrente, in dispregio del principio di *par condicio* e del *favor participationis*.*

Donde, il presente motivo di censura.

Ed ancora, in base all'art. 18, co. 2 della L. 241/1990, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in loro possesso, o in possesso di altre amministrazioni e sono tenute *«ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47»* (art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000). La Commissione avrebbe dovuto dunque non solo tener conto dell'autodichiarazione circa il possesso del Diploma di Laurea di Giurisprudenza conseguito con la votazione di 102/110 e dell'abilitazione all'esercizio della professione forense da parte della ricorrente ma avrebbe addirittura **dovuto** acquisire d'ufficio le informazioni ivi contenute, giacché nella specie, la **dichiarazione del possesso dei titoli** era già in possesso dell'amministrazione. Al più, e a tutto voler concedere, laddove la Commissione avesse ritenuto le dichiarazioni della ricorrente incomplete avrebbe dovuto attivare, per le ragioni sopra esposte, il soccorso istruttorio. Ciò anche considerato che ormai da tempo, coerentemente con i principi di buona fede e correttezza, è ammesso il soccorso istruttorio *«qualora dalla documentazione presentata residuino margini di incertezza facilmente superabili»* (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759; Consiglio di Stato, V, 22 novembre 2019, n. 7975 e 21 novembre 2022, n. 10241). Sennonché, ancora una volta l'amministrazione è rimasta inerte nonostante i plurimi solleciti della ricorrente, in radicale spregio dei doveri di correttezza e buona fede. **In conclusione**, la pretesa dell'amministrazione di non attribuire valenza ai Titoli posseduti dalla ricorrente: anzitutto, contrasta frontalmente con la disciplina cui l'amministrazione si è auto-vincolata nell'attribuzione dei punteggi; ossia con l'art. 6 del Bando; ancora, contravviene ai più elementari canoni di logicità e non contraddittorietà dell'azione amministrativa; inoltre, costituisce violazione dei principi sottesi all'istituto del soccorso istruttorio, ossia i diritti di partecipazione procedimentale del privato e i doveri di buona fede e correttezza che devono informare il rapporto giuridico amministrativo; ulteriormente, costituisce

violazione della disciplina che impone l'acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso dell'amministrazione, senza inutili aggravii a carico del privato; infine, e soprattutto, l'inerzia dell'amministrazione a fronte dell'istanza di rettifica ha sostanzialmente imposto alla ricorrente la presentazione del presente ricorso, in spregio al principio di leale collaborazione. **§§§ Naturalmente, nel caso in cui l'Ecc.mo Collegio ritenesse che le sopra richiamate disposizioni del bando siano suscettibili di essere interpretate nel senso qui denegato, e pregiudizievole per la ricorrente, non potrebbe che rilevarne l'illegittimità e disporre l'annullamento, nei limiti dell'interesse azionato.**

Per i suesposti motivi si chiede l'annullamento l'art. 6 comma 2 ove e nella parte in cui stabilisce che *“la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso....sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione...”* ove possa essere interpretato nel senso che i titoli in possesso dei candidati dichiarati in uno “spazio” diverso da quello indicato nel modulo, non possano esser presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio previsto dal Bando; l'art. 6 comma 4 del Bando ove e nella parte in cui stabilisce che *“ogni incompletezza dei dati e delle autocertificazioni richieste ..cagionerà il mancato riconoscimento del titolo”*, ove possa essere interpretato nel senso che non è consentito all'Amministrazione ricorrere al soccorso istruttorio per l'integrazione dei dati attinenti ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato; l'art. 8 comma 1 del Bando di concorso ove e nella parte in cui stabilisce *“ogni difformità rispetto ai modelli dichiarativi prescritti dalla commissione esaminatrice e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo e del relativo punteggio”*, ove possa essere interpretato nel senso di non consentire il soccorso istruttorio nonostante la sussistenza del titolo, con la conseguente condanna dell'Amministrazione procedente a riconoscere alla ricorrente il punteggio di 15 punti per il voto di laurea e di 3 punti per l'abilitazione professionale all'esercizio della professione di avvocato, con il conseguente riconoscimento del miglior collocamento nella graduatoria definitiva di merito, per il distretto di Corte di Appello di Perugia, in posizione utile per essere dichiarata vincitrice ed essere assunta anche in sovrannumero. * * * * *

III. Illegittimità derivata delle graduatorie finali e dei provvedimenti di approvazione delle stesse. L'illegittimità dei provvedimenti impugnati per le motivazioni di cui ai punti I e II *supra*, vizia altresì – per illegittimità derivata - le graduatorie finali, l'elenco vincitori ed i provvedimenti di approvazione delle graduatorie stesse. Anche detti atti e provvedimenti, pertanto vengono in tale sede impugnati, perché ne venga dichiarata l'illegittimità e, conseguentemente, vengano annullati in parte qua.

Per i medesimi motivi sopra esposti, **in via istruttoria**, si chiede sin d'ora che l'Ecc.mo Collegio voglia ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione della **Graduatoria finale di merito dei vincitori del “Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, per il codice di concorso “PG” distretto di Corte d'Appello di Perugia, con l'esplicitazione, per ciascun candidato dei titoli valutati e del relativo punteggio attribuito per gli stessi, nonché delle preferenze e precedenza, onde poter verificare l'attribuzione agli altri candidati collocatisi nelle posizioni precedenti a quella dell'odierna ricorrente, del punteggio relativo ai titoli e dei titoli di preferenza e di precedenza.**

Le pubbliche prove concorsuali, infatti, devono svolgersi nel più puntuale e rigoroso rispetto del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., nonché dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione. Parimenti, ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.P.R. 487/1994, *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento ...”*.

Coerentemente con il richiamato dettato costituzionale e normativo, per uniforme orientamento giurisprudenziale, le procedure concorsuali pubbliche devono essere finalizzate alla selezione dei più capaci e dei meritevoli e, per tale motivo, devono prevedere regole che garantiscano ai candidati di esprimere le proprie capacità in condizioni di assoluta parità dinanzi all'Amministrazione procedente.

E' evidente che le Graduatorie finali, peraltro pubblicate senza indicare gli idonei, i punti attribuiti per i titoli a ciascun vincitore, ed i titoli di riserva e/o di preferenza, sono illegittime unitamente a tutti gli altri atti connessi e conseguenti (scelta sedi – calendari – convocazioni – stipule contrattuali – immissioni in servizio), in quanto subiscono in via derivata le conseguenze dell'invalida e/o illegittima applicazione delle disposizioni del bando sopra richiamate. **§§§ IV. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA –VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19, CO. 1, DEL D.LGS. 33/2013 (COME MODIFICATO DALL'ART. 1, CO. 145, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 33/2013 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA**

Senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, l'*agere* amministrativo appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

Appare, infatti, opportuno evidenziare in questa sede che la p.a. ha apertamente violato il bando di concorso, ove all'art. 10 (recante "*Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso*"), prevede espressamente che "*La graduatoria finale di merito, per ciascun codice di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, sarà validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero della giustizia. La predetta graduatoria sarà pubblicata sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero della giustizia*".

Tuttavia, il provvedimento del 17 giugno, recante gli elenchi dei vincitori per ciascun Distretto di Corte d'Appello (odiernamente impugnato), non è stato accompagnato dalla graduatoria finale di merito, recante l'elenco di tutti i candidati idonei della procedura.

Infatti, con particolare riferimento al Distretto di Perugia, la PA procedente ha espressamente indicato, in calce all'elenco dei vincitori, che "*La graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla posizione n. 48 alla posizione n. 80 i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti*". Viceversa, nel caso di specie l'odierna ricorrente non conosce, ad oggi, il punteggio totale conseguito, il punteggio relativo esclusivamente ai titoli, né tantomeno il suo attuale posizionamento.

Peraltro, a fondamento delle tesi *ut supra* rappresentate, occorre menzionare l'art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede espressamente che "*Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori*". Dunque, la norma sopra citata impone alla PA la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle **graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori**. Rispetto alla vecchia formulazione, il Legislatore, infatti, ha introdotto l'obbligo di pubblicare le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei, anche alla luce della disposizione che ha ripristinato la possibilità per gli enti di scorrere le proprie e le altrui graduatorie (art. 1, co 148, l. n. 160/2019).

E' palese, pertanto, che il richiamato provvedimento non possa in alcun modo considerarsi valido. Contrariamente, e correttamente agendo, controparte avrebbe, invece, dovuto pubblicare altresì gli elenchi contenenti i candidati idonei (procedendo, eventualmente, ad oscurare i dati sensibili), recanti altresì il punteggio totale conseguito e la posizione in graduatoria. Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

Pertanto, in ottemperanza delle disposizioni del Giudice, si riporta di seguito il ricorso introduttivo nella sua versione integrale:

Patrocinante in Cassazione
socio Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
associato Camera Amministrativa dell'Umbria
socio A.G.I. Avvocati Giuslavoristi Italiani

Via Roma n. 114, 05100 Terni (TR)
Tel.: +39 0744.58532 - Mobile: + 39 335.87921231
e-mail: romina.pitoni@gmail.com - P.E.C.: romina.pitoni@ordineavvocatiterni.it

Ecc.mo
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma

Ricorso recante istanza di misura cautelare ed istanza dinotifica per pubblici proclami

PER Dott.ssa Alessandra Barp nata a Taranto il 18.11.1967, residente in Terni Via Cavour n. 63/a CF BRPLSN67S58L049V rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall'Avv. Romina Pitoni - codice fiscale PTNRMN75H66L117X, nel cui studio è elettivamente domiciliata in Terni Via Roma n. 114. Si indica quale domicilio digitale ad ogni effetto di legge il seguente: romina.pitoni@ordineavvocatiterni.it estratto dal ReGIndE

RICORRENTE

contro

- **la Presidenza del Consiglio dei Ministri**, con sede in Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, Roma (cod. fisc. 80188230587);
 - **la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica**, con sede in Corso Vittorio Emanuele II 116, Roma (cod. fisc. 80188230587);
 - **il Ministero della Giustizia**, con sede in Via Arenula 70, Roma (cod. fisc. 80184430587);
 - **la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**, con sede in Viale Marx 15, Roma (cod. fisc. 80048080636);
 - **la Commissione esaminatrice del Concorso**, in persona del legale rappresentante pro tempore
 - **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, con sede in Viale Marx 15, Roma (cod. fisc. 80048080636);
- tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. Fisc. 80224030587), con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

RESISTENTI

E nei confronti di

- **Dott.ssa Graziani Flavia** CF GRZFLV76L58H282F residente in Perugia Strada della Forcella n. 14

- **Dott.ssa Barcaroli Noemi** CF BRCNMO90H44L117R residente in via del Torrente n. 16 Terni

- **Dott. Bolletta Gian Alfredo** CF BLLGLF59R09G478S residente in Corciano (PG) via Valpinza n. 28 pec gianalfredo.bolletta@avvocatiperugiapec.it

- **Dott.ssa Falini Federica** CF FLNFRC95D45E975Y residente in Via Francesco Maria Ferri n. 20 Marsciano (PG)

CONTROINTERESSATI

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, nei limiti dell'interesse della ricorrente, con concessione di idonee misure cautelari ex art. 56 e 55 c.p.a., dei seguenti atti:

a) Graduatoria dei candidati vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, per il codice di concorso “PG”, distretto della Corte d'Appello di Perugia per n. 47 posti unità (di cui 4 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati) pubblicata in data 14.6.2024 dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica, ove e nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente tra i candidati vincitori per il distretto di Corte d'Appello di Perugia (**doc. 1**), nonché della Graduatoria vincitori rettificata Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Perugia, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP_PG - 47 unità, successivamente pubblicata dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica, ove e nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente tra i candidati vincitori per il distretto di Corte d'Appello di Perugia (**doc. 2**), nonché dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della PA in data 15 giugno us, con cui l'Amministrazione resistente ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, ove e nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Perugia;

b) avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot. 10

m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il Codice “PG” per il distretto di Corte d’Appello di Perugia (**doc. 3**), ove e nella parte in cui in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente tra i vincitori assunti per il distretto di Corte d’Appello di Perugia;

c) Graduatoria successiva di merito dei candidati vincitori per scorrimento, per il medesimo Concorso e per il codice di concorso “PG” per il distretto di Corte d’Appello di Perugia (**doc. 4**), pubblicata sul sito web del Ministero della Giustizia in data 27 giugno 2024, nonché l’avviso del Provvedimento del 27 giugno 2024, pubblicato in pari data, prot.

m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, recante il provvedimento di scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti, nel limite dei posti effettivamente disponibili, e di assunzione degli ulteriori vincitori di concorso per scorrimento, con il Codice “PG” per il distretto di Corte d’Appello di Perugia (**doc. 5**) ove e nella parte in cui in cui non includono il nominativo dell’odierna ricorrente tra i candidati vincitori per scorrimento per il distretto di Corte d’Appello di Perugia; tutti questi provvedimenti nelle loro rispettive parti **in cui non includono la ricorrente tra i vincitori e non assegnano alla stessa ulteriori punti 1,5 ex art. 6, co. 3, lett. a) del Bando di concorso Ripam-Giustizia** *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”* **pubblicato in data 5.4.2024 (doc. n. 6), e punti 3,00 per l’abilitazione alla professione di avvocato ex art. 6 comma 3 lettera c) del suddetto Bando di concorso (docc. 7 e 8) per un punteggio complessivo pari a 28,875, ovvero assegnano alla medesima un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante sopra indicato;**

d) Nonché per quanto occorrer possa, ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente, il Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024, anche laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente nelle parti di interesse, come di seguito specificate: l’art. 6 comma 2 ove e nella parte in cui stabilisce che *“la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso....sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione...”* ove possa essere interpretato nel senso che i titoli in possesso dei candidati dichiarati in uno “spazio” diverso da quello indicato nel modulo, non possano esser presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio previsto dal Bando; l’art. 6

comma 4 del Bando ove e nella parte in cui stabilisce che “*ogni incompletezza dei dati e delle autocertificazioni richieste ..cagionerà il mancato riconoscimento del titolo*”, ove possa interpretato nel senso che non è consentito all’Amministrazione ricorrere al cd soccorso istruttorio per l’integrazione dei dati attinenti ai titoli posseduti dal candidato ai fini della relativa valutazione; l’art 8 comma 1 del Bando di concorso ove e nella parte in cui stabilisce “*ogni difformità rispetto ai modelli dichiarativi prescritti dalla commissione esaminatrice e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo e del relativo punteggio*”, ove possa essere interpretato nel senso di non consentire il cd soccorso istruttorio da parte della PA, nonostante la sussistenza del titolo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso da parte del candidato;

e) tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche allo stato non conosciuti dalla ricorrente, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti avverso quelli non conosciuti, relativi all’attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei per il richiamato Concorso e per il Distretto della Corte d’Appello di Perugia, ivi inclusi gli atti relativi all’odierna parte istante, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett. a), nonché la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett. c);

f) nonché tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all’odierna ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso quelli non conosciuti, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori e la graduatoria per scorrimento per il distretto della Corte d’Appello di Perugia, (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei per il distretto della Corte d’Appello di Perugia (iii) la graduatoria degli idonei per il medesimo concorso relativo al Distretto della Corte d’Appello di Perugia, mai pubblicata dall’Amministrazione resistente, (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, (v) tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori, (vi) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

g) di ogni provvedimento e/o avviso, non conosciuti, diretti all’assunzione dei concorrenti dichiarati vincitori nella graduatoria finale di merito e nella graduatoria di scorrimento impuginate, pur aventi punteggi inferiori a quello legittimante spettante alla ricorrente e dei contratti di impiego eventualmente stipulati;

nonché per l’accertamento:

- del diritto della ricorrente all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il voto conseguito nel

titolo di studio accademico costituito del diploma di Laurea in Giurisprudenza quadriennale, secondo le regole del “vecchio ordinamento”, pari a 1,50 punti ex art. 6 comma 3 lettera a) del Bando, nonché del diritto della ricorrente all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 3,00 per l’abilitazione alla professione di avvocato ex art. 6 comma 3 lettera c) del Bando di concorso, per un punteggio complessivo pari a 28,875

e per la condanna

delle Amministrazioni resistenti, ognuno per le proprie competenze, a disporre l’inserimento dell’odierna parte ricorrente nella graduatoria dei vincitori del richiamato Concorso, con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione in sovrannumero, con la possibilità di accedere alla fase di scelta sedi e, occorrendo, per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito dalla ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua* ai fini del corretto inserimento della stessa nella graduatoria dei vincitori del concorso e la conseguente assunzione con contratto a tempo determinato a decorrere dal 21.6.2024 o al massimo dal 30.6.2024 ovvero, in estremo subordine, da liquidare per equivalente;

nonché per la declaratoria dell’obbligo delle amministrazioni intimate di porre in essere tutti gli atti conseguenziali, al fine di consentire alla ricorrente di conseguire l’attribuzione del punteggio aggiuntivo legittimamente spettante ex art. 6 comma 3 lettera a) e c) del bando di concorso, nonché l’assunzione della ricorrente con contratto a tempo determinato a decorrere dal 21.6.2024 o al massimo dal 30.6.2024, anche in soprannumero;

il tutto, con domanda in via incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, e previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all’odierna ricorrente nelle graduatorie impugate, e/o l’adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, idonei a consentire alla ricorrente di essere inclusa, anche con riserva, nella graduatoria dei vincitori del concorso con il punteggio legittimamente spettante, nonché in posizione utile ai fini dell’assunzione anche in sovrannumero, con la possibilità di accedere alla fase di scelta sedi

E CON ESPRESSA RISERVA DI FORMULARE MOTIVI AGGIUNTI

In esito al deposito dei documenti oggetto dell’istanza istruttoria avanzata e dell’istanza di accesso avanzata rimasta inevasa.

FATTO

- 1) In data 26/04/2024 la Dott.ssa Barp, **in possesso del Diploma di Laurea Vecchio ordinamento con votazione conseguita pari a 102/110 e dell'abilitazione all'esercizio della professione forense (cfr docc 7 e 8)**, ha presentato domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, per il Distretto di Corte d'Appello di Perugia (Codice PG). Nella domanda di partecipazione, la Dott.ssa Barp specificava e dichiarava (**doc 9**) di aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso la Libera Università degli studi sociali (LUISS) in data 25/03/1993 con la votazione di 102/110 e di aver conseguito l'Abilitazione alla professione forense in data 01/04/1997, con successiva iscrizione all'albo degli Avvocati di Terni dal 31/10/2000 al 31/12/2015, nonché di aver, tra l'altro, prestato lodevole servizio per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso e di appartenere al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura (titoli di preferenza).
- 2) In data 05/06/2024 la stessa partecipava alla prova scritta della suddetta selezione **risultando idonea con il punteggio di 24,375 (doc. 10)**; pertanto, tenuto conto dell'attribuzione di 1,5 punti per il voto conseguito nella laurea e di 3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, in conformità ai criteri di selezione di cui al Bando di concorso in oggetto, la medesima doveva essere inserita nella graduatoria dei vincitori con il punteggio complessivo di 28,875. In altri termini, **la ricorrente, tenuto conto del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, e della conseguente valutazione dei titoli dichiarati, conformemente a quanto stabilito nel Bando del Concorso, avrebbe dovuto vedersi riconosciuto un punteggio finale di almeno 28,875 punti come di seguito composto:**
- prova scritta: 24,375 punti;**
- voto del Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza vecchio ordinamento, pari a 102/110**, ex art. 6, co. 3, lett. a) del bando, *"ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti così ripartiti 102 punti 1,50 punti"*;
- abilitazione alla professione di avvocato**, ex art. 6, co. 3, lett. c) del bando **3,00 punti**.
- La ricorrente ha, pertanto, atteso con fiducia la valutazione dei titoli di merito presentati e la pubblicazione della graduatoria finale.
- 3) In data 14/06/2024 veniva pubblicata la graduatoria dei vincitori del Concorso per il distretto di Corte d'Appello di Perugia ed in tale occasione la Dott.ssa Barp prendeva atto che tra i vincitori vi erano candidati **(dalla posizione n. 44 alla posizione numero 47) che avevano**

conseguito una valutazione complessiva inferiore a quella sopra indicata che avrebbe dovuto esserle attribuita. La suddetta graduatoria del concorso, pubblicata dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché l'avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, contenevano solo i nominativi dei 47 vincitori, con il relativo punteggio senza l'indicazione del loro collocamento in graduatoria per diritto a Riserva e/o a Preferenza, e senza l'indicazione del punteggio attribuito per i titoli (cfr doc. 1).

- 4) L'odierna ricorrente non figurava nell'elenco dei vincitori mentre, si ripete, tra questi, vi erano candidati dichiarati vincitori che avevano ottenuto un punteggio complessivo inferiore a quello sopra indicato di 28,875 alla stessa spettante. E poiché, come detto, la sopra richiamata graduatoria pubblicata e l'avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, contenevano solo i nominativi dei 47 vincitori, con il relativo punteggio, ma non l'indicazione del loro collocamento in graduatoria per diritto a Riserva e/o a Preferenza, l'odierna ricorrente non ha potuto verificare se le fosse stato correttamente attribuito il punteggio spettante, e se i candidati dichiarati vincitori nella richiamata graduatoria aventi un punteggio inferiore a quello a lei spettante, avessero diritto a riserva e/o a preferenza.
- 5) Parimenti, anche all'atto della pubblicazione della Graduatoria di merito dei candidati vincitori come rettificata (doc 2) e di quella successiva per scorrimento, per il medesimo Concorso (doc. 4), nonché dell'avviso del Provvedimento del 27 giugno 2024, pubblicato in pari data, prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID (doc. 5), contenente solo i nominativi degli ulteriori 4 vincitori, con il relativo punteggio (e, questa volta, con l'esplicitazione che uno di essi aveva diritto a Preferenza), la ricorrente ha appreso di non essere stata inclusa nell'elenco dei vincitori e che, anche questa volta, tra questi, vi erano candidati dichiarati vincitori che avevano ottenuto un punteggio complessivo inferiore a quello alla medesima spettante di 28,875 punti.
- 6) Per l'effetto, la stessa provvedeva ad **istanza di accesso civico** richiedendo la graduatoria del concorso con riferimento a tutti i candidati risultati vincitori ed idonei con indicazione dei punteggi conseguiti con la prova scritta e quelli assegnati loro per i titoli con riferimento al distretto di Perugia (**doc 11**). L'istanza rimaneva del tutto inevasa.
- 7) In data 18.6.2024, la medesima inviava, infine, **istanza di accesso agli atti (doc 12)**, chiedendo espressamente il rilascio di copia della seguente documentazione: "Copia degli elenchi dei candidati trasmessi da Formez PA alla Commissione esaminatrice in ordine decrescente di punteggio,

distinti per ciascun codice di concorso, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e con l'indicazione del titolo di studio dichiarato dai candidati, ai fini della partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di n. 3946 unità di personale non dirigenziale dell'Area Funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, con riferimento al codice di concorso Codice PG Distretto della Corte di Appello di Perugia ex art. 6 comma 5 della deliberazione della Commissione RIPAM Copia della graduatoria preliminare redatta dalla Commissione esaminatrice relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e formata tenendo conto delle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche con riferimento al codice di concorso Codice PG Distretto della Corte di Appello di Perugia ex art. 6 comma 5 della deliberazione della Commissione RIPAM Copia dei provvedimenti di attribuzione del punteggio dei titoli alla Dott.ssa Alessandra Barp ex art. 6 comma 3 della predetta deliberazione della Commissione RIPAM Copia integrale della graduatoria relativa agli idonei Codice PG Distretto della Corte d'Appello di Perugia dalla posizione n. 48 alla posizione n. 80 in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia Copia delle domande di partecipazione e della valutazione dei titoli con riferimento ai seguenti candidati utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori di cui al Codice PG- Distretto della Corte d'Appello di Perugia n. 47 posti: Rinaldi Valentina Graziani Flavi Barcaroli Noemi Nucciarelli Marta Badiali Giulia. Anche detta istanza rimaneva del tutto inevasa.

- 8) **A quanto è dato comprendere, il Ministero non ha provveduto all'attribuzione del punteggio spettante alla ricorrente in base ai titoli posseduti e dalla stessa dichiarati nella domanda di partecipazione, nonostante il voto di laurea e l'abilitazione alla professione forense fossero stati dichiarati e la relativa certificazione anche allegata al Ministero a chiarimenti.**
- 9) In altri termini, la Dott.ssa Barp avendo conseguito nella prova scritta un punteggio pari a 24,375 ed essendo titolare dei seguenti titoli laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento con il punteggio di 102/110 ed abilitazione all'esercizio della professione forense, **titoli, si ripete, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, avrebbe dovuto ottenere un punteggio complessivo pari a 28,875 e, per l'effetto, risultare tra i vincitori del concorso Codice PG Distretto della Corte d'Appello di Perugia.**
- 10) Peraltro, in ipotesi in cui la ricorrente avesse erroneamente indicato in una sezione della domanda diversa da quella selezionata dal sistema telematico i predetti titoli, gli stessi avrebbero dovuto, comunque, essere valutati dalle Amministrazioni resistenti essendo

obbligata la PA al cd soccorso istruttorio in materia concorsuale, strumento diretto ad incentivare la leale collaborazione tra la PA e i soggetti coinvolti nel procedimento alla stregua del corollario del canone costituzionale del buon andamento. La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la PA è chiamata ad utilizzare il soccorso istruttorio per integrare o regolarizzare carenze documentali e garantire la corretta progressione di un procedimento amministrativo **soprattutto in ipotesi di pubblici concorsi ove la scelta del migliore o dei migliori candidati non può venire pregiudicata, nei suoi esiti, da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato non risultasse vincitore per un refuso facilmente emendabile dall'amministrazione.** Del resto, le procedure selettive telematiche, come nella fattispecie in esame, sono, come rilevato da costante giurisprudenza, sovente incise da imprevedibili blocchi o malfunzionamenti e la sussistenza di meri errorimateriali non sono da imputare al candidato.

- 11) In conclusione, **l'annullamento in parte qua delle graduatorie relativa al Distretto della Corte d'Appello di Perugia nei termini sopra richiamati, è posto a beneficio della stessa amministrazione procedente,** considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento della pubblica amministrazione.
- 12) **Per i predetti motivi la Dott.ssa Barp** chiedeva in data 2.7.2024 **l'annullamento in via di autotutela della graduatoria relativa al Distretto della Corte d'Appello di Perugia con conseguente inserimento della stessa tra i vincitori con il punteggio complessivo di punti 28,875,** invitando l'Amministrazione a convocarla per il conferimento dell'incarico di Addetto UPP per la Corte d'Appello di Perugia ed in particolare per l'assegnazione al Tribunale di Terni previa sottoscrizione del contratto di assunzione (doc 13). **L'istanza rimaneva, anch'essa, inevasa.**
- 13) Di tal ch  il punteggio attribuito all'odierna ricorrente, ancorch  non conosciuto a causa del comportamento dell'amministrazione procedente,   da intendersi tuttora errato e privo di qualsiasi motivazione e il cui silenzio, ove occorra, viene espressamente impugnato.
- 14) Si ribadisce che la ricorrente ha dichiarato, ai fini della relativa valutazione, i titoli di merito sopra indicati, puntualmente dettagliati nella relativa domanda. **Ci sia consentito di ribadire che la graduatoria dei vincitori   stata stilata senza indicazione alcuna delle riserve previste dal bando, oltre che in assenza dell'indicazione della posizione coperta dai candidati idonei,** pertanto, allo stato la ricorrente non   in grado di verificare la sussistenza o meno di candidati riservatari che, pur avendo un punteggio inferiore al proprio, la sopravanzano in graduatoria.

15) La graduatoria finale di merito e la graduatoria di scorrimento, nonché tutti i provvedimenti sopra indicati, appaiono, per l'effetto viziati da evidenti profili di illegittimità e gravemente lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

§§§

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE: SUSSISTENZA DELL'INTERESSE DELLA RICORRENTE ALLA PRESENTE IMPUGNAZIONE. SULLA PROVA DI RESISTENZA.

Preliminare all'esposizione dei motivi di ricorso è l'esplicitazione dell'interesse della ricorrente ad impugnare i sopra richiamati provvedimenti, con riferimento agli effetti concreti che verrebbero determinati dal miglior punteggio richiesto, fermo il fatto che il candidato concorsista vanta comunque un interesse qualificato alla rettifica del punteggio già solo per l'aspirazione a vedersi assegnato un punteggio che rispecchi le proprie competenze, nonché la propria esperienza professionale.

Nel caso di specie si fa presente che, ove la ricorrente si vedesse riconosciuto l'attribuzione del punteggio di 1,5 per il voto di laurea in Giurisprudenza ex art. 6 comma 3 lettera a) del bando e di 3 punti ex art 6 comma 3 lettera c) per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, **raggiungerebbe il punteggio di 28,875 punti, sufficiente ad ottenere una collocazione alla posizione 43** già nella prima Graduatoria Vincitori (doc. 1) per il codice di concorso "PG" per il distretto di Corte d'appello di Perugia **e nella posizione 42 nella graduatoria rettificata** e, quindi, in posizione utile per essere assunta **e in ogni caso un punteggio superiore a quello dei candidati dichiarati vincitori nella successiva graduatoria di scorrimento.**

In conseguenza, **la stessa avrebbe ottenuto uno dei posti messi a concorso, avendo diritto ad un punteggio pari a 28,875 superiore a quello riportato dai candidati vincitori nella graduatoria di merito e di quella per scorrimento.**

* * * * *

I.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, C. 3, LETT. A) e C), DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 LETT. D), O) e P), DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ECCESSO DI

**POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
ILLOGICITA' MANIFESTA.**

L'art. 6, c. 3, lett. a), e lettera c) del bando concorso prevedono che "**a) ...Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti: sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso): x. 102 punti 1,50...c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato . . .**".

Sulla scorta della graduatoria finale è evincibile che alla ricorrente non sono stati attribuiti i suddetti punteggi: punti 1,5 per il voto conseguito nella Laurea in Giurisprudenza con il voto di 102/110 e punti 3 per l'abilitazione alla professione di avvocato.

Titoli questi espressamente indicati nella domanda di partecipazione, come risulta dalla documentazione allegata (cfr doc 9).

Ciò risulta evidente poiché se le fossero stati attribuiti tali punteggi la ricorrente avrebbe conseguito il punteggio totale di **28,875**, quindi un punteggio complessivo utile per essere inserita nella graduatoria finale di merito tra i vincitori di concorso, e nella successiva graduatoria di scorrimento, atteso che nelle predette graduatorie **risultano inseriti candidati con punteggio inferiore.**

La ricorrente ha interesse, dunque, all'attribuzione dei 4,5 punti previsti dall'art. 6, lett. a) e lett. c) del bando di concorso (1,5 per il voto di laurea e 3 per l'abilitazione alla professione di avvocato) **oltre a beneficiare dei titoli di preferenza previsti dall'art. 9 lett. d), o) ed p) del bando di concorso che la porterebbero alla posizione n. 42 o quanto meno 43 della graduatoria definitiva di merito di cui all'art. 8, comma 1 del bando, con punti 28,875, tra i vincitori, con conseguente diritto all'assunzione.**

Sotto tale ultimo profilo si evidenzia che la ricorrente dovrà essere assunta, (così come gli attuali candidati vincitori già assunti con avviso del 17 giugno 2024, pubbl. il 19 giugno 2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il "Codice PA" per il distretto di Corte d'appello di Perugia - Codice PG) **con decorrenza dal 21.6.2024 o al massimo dal 30 giugno 2024; il rispetto di tale termine di decorrenza risulta necessario per poter consentire alla ricorrente di conseguire la stabilizzazione** prevista dall'articolo 22 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (in quanto autorizzata dal Ministero della Giustizia) a partire dal 1° luglio 2026, al pari degli attuali vincitori dovendo la ricorrente godere delle stesse possibilità di assunzione.

Senza voler supplire alla carenza motivazionale dei provvedimenti impugnati, e con riserva di ulteriormente dedurre all'esito della disponibilità della documentazione completa del procedimento,

può precisarsi, per mero scrupolo di completezza espositiva, che la ricorrente già con la comunicazione pec del 2.07.2024 (doc. n. 13), ed in assenza di altre indicazioni, ha ritenuto opportuno precisare quale avrebbe dovuto essere il proprio corretto punteggio finale.

Ciò nonostante, l'Amministrazione non ha proceduto ad alcuna rettifica della graduatoria di merito e dell'ulteriore Graduatoria per scorrimento con conferma dell'esclusione della ricorrente dai vincitori.

Per i motivi sopra esposti, l'erroneo punteggio finale attribuito alla Dott.ssa Barp è manifestamente frutto di un difetto di istruttoria, con il travisamento delle risultanze documentali, oltre che viziato per omessa valutazione dei chiarimenti forniti dalla candidata.

§§§

II.

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CD SOCCORSO ISTRUTTORIO. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza. Disparità di trattamento. Contraddittorietà e contrasto con i precedenti. Violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione. Violazione del giusto procedimento. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'attività della p.a. Violazione del principio dell'affidamento e della buona fede. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 43 del DPR n. 445/2000.

Sempre per estremo scrupolo difensivo, e sempre senza intendere supplire ai lamentati vizi di istruttoria e di motivazione, qualora l'Amministrazione avesse, erroneamente, omesso di riconoscere all'odierna ricorrente i suddetti punteggi per avere la stessa indicato i predetti titoli in una sezione diversa da quella rilevata negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso, si evidenzia che per pacifica giurisprudenza amministrativa i predetti titoli avrebbero dovuto, comunque, essere valutati dalle Amministrazioni resistenti essendo obbligata la PA al soccorso istruttorio, strumento diretto ad incentivare la leale collaborazione tra la PA e i soggetti coinvolti nel procedimento alla stregua del corollario del canone costituzionale del buon andamento.

La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la PA è chiamata ad utilizzare il soccorso istruttorio per integrare o regolarizzare carenze documentali e garantire la corretta progressione di un procedimento amministrativo **soprattutto in ipotesi di pubblici concorsi ove la scelta del migliore o dei migliori candidati non può venire pregiudicata, nei suoi esiti, da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato non risultasse vincitore per un refuso facilmente emendabile dall'amministrazione.**

Ciò peraltro, **risulta corroborato anche da Codesto Ecc.mo TAR** intervenuto in materia che, in una recente pronuncia avente identico oggetto, ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente statuendo che **“in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rileva l'errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi, a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione, ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest'ultima (eventualmente previa attivazione al ricorrente dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio)”** (TAR Lazio Roma Sez V 26 gennaio 2023 n. 1342).

Ed ancora secondo **Codesto Ecc.mo TAR Lazio Sezione II sentenza n. 15901/2024 (in senso analogo cfr tra le molte TAR Lazio sentenza n. 15465/2024)** “...la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927). I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, **ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente)**. **Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio**, per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 e Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), **ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito delle procedure di selezione l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità sottese alla loro indizione, dirette alla selezione dei migliori candidati, con la conseguenza i relativi esiti non possono essere alterati da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione**

dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Ciò posto, come emerge dalla documentazione allegata (cfr doc. 9) nella domanda di partecipazione la ricorrente dichiarava espressamente:

- a) di essere in possesso del titolo di studio Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento conseguita con il punteggio di 102/110;
- b) di essere abilitata all'esercizio della professione forense in data 1.04.1997 nonché iscritta all'Albo Avvocati di Terni dal 31.10.2000 al 31.12.2005.

Ebbene, dalla semplice lettura della domanda di partecipazione della ricorrente, emerge ictu oculi l'esistenza dei titoli non valutati dalle Amministrazioni resistenti e in ipotesi in cui l'istante avesse commesso qualche errore di compilazione nell'apposito "spazio" indicato nel modulo indicato dalla PA, trattavasi all'evidenza di un mero errore materiale, nella parte relativa ai titoli di studio abilitazioni professionali attestazioni e certificazioni. Va da sé, dunque, che nel caso de quo ricorre, se del caso, una fattispecie non già di totale carenza allegatoria del requisito controverso bensì, soltanto, di parziale allegazione di detto requisito, ovvero della dichiarazione in uno spazio della domanda diverso da quello indicato nel modello compilabile.

Alla luce dei principi sopra richiamati, pertanto, sussistevano nella fattispecie i presupposti per l'attivazione del potere-dovere di soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241 del 1990 finalizzato a consentire la regolarizzazione della posizione della ricorrente. Ciò, tanto più considerando che tale regolarizzazione non avrebbe in alcun modo inciso sulla par condicio competitorum, atteso che la

ricorrente— per regolarizzare la propria posizione — non avrebbe neanche dovuto trasmettere nuova documentazione, atteso che **i titoli di cui chiede il riconoscimento erano già pacificamente in possesso della stessa Amministrazione che ha bandito il concorso, quale amministrazione di appartenenza della ricorrente.**

In ragione di quanto precede, pertanto, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati che rivestono carattere provvedimentale e lesivo, limitatamente alla parte in cui essi non attribuiscono all'odierna ricorrente i punti aggiuntivi previsti per i titoli dalla stessa dichiarati, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 3 lettere a) e c) del Bando.

In altri termini, **come correttamente rilevato da Codesto Ecc.mo TAR del Lazio,** il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, **ove il candidato, come nella fattispecie in esame, abbia allegato i titoli da valutare, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili** (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Sotto questo aspetto appare altresì utile richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia, secondo il quale «*La presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativo al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tal sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica*» (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 maggio 2011, n. 2594).

In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, appare evidente che ***“Il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti di rilievo formale, permettendo l'integrazione della documentazione già prodotta, ma ritenute incompleta. Il principio è espressione di un obbligo di correttezza, specificato mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che le***

amministrazioni procedenti assolvano oneri minimi di cooperazione.” (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 2363/2023).

In particolare, **il Consiglio di Stato** con sentenza n. 7975/2019 ha statuito che **“..specialmente nell’ambito dei pubblici concorsi, l’attivazione del cd soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione. Il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione (art. 97 Costituzione).”**

Peraltro, a ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l’eventuale richiesta successiva alla compilazione della domanda non avrebbe certamente rappresentato alcuna occasione di aggiustamento postumo di gravi irregolarità tali da violare il principio della *par condicio* tra i candidati, posto che, come già ampiamente spiegato in narrativa, **l’odierna ricorrente ha regolarmente dichiarato i titoli in esame, indicando sia la data di conseguimento che la relativa votazione.**

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, la Commissione, ha agito in un modo del tutto arbitrario e in aperto contrasto con le norme e i principi indicati in rubrica, aggravando inopinatamente la posizione della ricorrente, in dispregio del principio di *par condicio* e del *favor participationis*.

Donde, il presente motivo di censura.

Ed ancora, in base all’art. 18, co. 2 della L. 241/1990, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in loro possesso, o in possesso di altre amministrazioni e sono tenute «*ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47*» (art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000).

La Commissione avrebbe dovuto dunque non solo tener conto dell’autodichiarazione circa il possesso del Diploma di Laurea di Giurisprudenza conseguito con la votazione di 102/110 e dell’abilitazione all’esercizio della professione forense da parte della ricorrente ma avrebbe addirittura **dovuto** acquisire d’ufficio le informazioni ivi contenute, giacché nella specie, la **dichiarazione del possesso dei titoli** era già in possesso dell’amministrazione.

Al più, e a tutto voler concedere, laddove la Commissione avesse ritenuto le dichiarazioni della ricorrente incomplete avrebbe dovuto attivare, per le ragioni sopra esposte, il soccorso istruttorio. Ciò anche considerato che ormai da tempo, coerentemente con i principi di buona fede e

correttezza, è ammesso il soccorso istruttorio «qualora dalla documentazione presentata residuino margini di incertezza facilmente superabili» (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759; Consiglio di Stato, V, 22 novembre 2019, n. 7975 e 21 novembre 2022, n. 10241).

Sennonché, ancora una volta l'amministrazione è rimasta inerte nonostante i plurimi solleciti della ricorrente, in radicale spregio dei doveri di correttezza e buona fede.

In conclusione, la pretesa dell'amministrazione di non attribuire valenza ai Titoli posseduti dalla ricorrente:

- a) anzitutto, contrasta frontalmente con la disciplina cui l'amministrazione si è auto-vincolata nell'attribuzione dei punteggi; ossia con l'art. 6 del Bando;
- b) ancora, contravviene ai più elementari canoni di logicità e non contraddittorietà dell'azione amministrativa;
- c) inoltre, costituisce violazione dei principi sottesi all'istituto del soccorso istruttorio, ossia i diritti di partecipazione procedimentale del privato e i doveri di buona fede e correttezza che devono informare il rapporto giuridico amministrativo;
- d) ulteriormente, costituisce violazione della disciplina che impone l'acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso dell'amministrazione, senza inutili aggravii a carico del privato;
- e) infine, e soprattutto, l'inerzia dell'amministrazione a fronte dell'istanza di rettifica ha sostanzialmente imposto alla ricorrente la presentazione del presente ricorso, in spregio al principio di leale collaborazione.

§§§

Naturalmente, nel caso in cui l'Ecc.mo Collegio ritenesse che le sopra richiamate disposizioni del bando siano suscettibili di essere interpretate nel senso qui denegato, e pregiudizievole per la ricorrente, non potrebbe che rilevarne l'illegittimità e disporre l'annullamento, nei limiti dell'interesse azionato.

Per i suesposti motivi si chiede l'annullamento l'art. 6 comma 2 ove e nella parte in cui stabilisce che *“la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso.....sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione...”* ove possa essere interpretato nel senso che i titoli in possesso dei candidati dichiarati in uno “spazio” diverso da quello indicato nel modulo, non possano esser presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio previsto dal Bando; l'art. 6 comma 4 del Bando ove e nella parte in cui stabilisce che *“ogni incompletezza*

dei dati e delle autocertificazioni richieste ..cagionerà il mancato riconoscimento del titolo”, ove possa interpretato nel senso che non è consentito all’Amministrazione ricorrere al soccorso istruttorio per l’integrazione dei dati attinenti ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato; l’art 8 comma 1 del Bando di concorso ove e nella parte in cui stabilisce “ogni difformità rispetto ai modelli dichiarativi prescritti dalla commissione esaminatrice e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo e del relativo punteggio”, ove possa essere interpretato nel senso di non consentire il soccorso istruttorio nonostante la sussistenza del titolo, con la conseguente condanna dell’Amministrazione procedente a riconoscere alla ricorrente il punteggio di 15 punti per il voto di laurea e di 3 punti per l’abilitazione professionale all’esercizio della professione di avvocato, con il conseguente riconoscimento del miglior collocamento nella graduatoria definitiva di merito, per il distretto di Corte di Appello di Perugia, in posizione utile per essere dichiarata vincitrice ed essere assunta anche in sovrannumero.

* * * * *

III.

Illegittimità derivata delle graduatorie finali e dei provvedimenti di approvazione delle stesse.

L’illegittimità dei provvedimenti impugnati per le motivazioni di cui ai punti I e II *supra*, vizia altresì – per illegittimità derivata - le graduatorie finali, l’elenco vincitori ed i provvedimenti di approvazione delle graduatorie stesse. Anche detti atti e provvedimenti, pertanto vengono in tale sede impugnati, perché ne venga dichiarata l’illegittimità e, conseguentemente, vengano annullati in parte qua.

Per i medesimi motivi sopra esposti, in via istruttoria, si chiede sin d’ora che l’Ecc.mo Collegio voglia ordinare all’Amministrazione resistente l’esibizione della **Graduatoria finale di merito dei vincitori del “Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, per il codice di concorso “PG” distretto di Corted’Appello di Perugia, con l’esplicitazione, per ciascun candidato dei titoli valutati e del relativo punteggio attribuito per gli stessi, nonché delle preferenze e precedenza, onde poter verificare l’attribuzione agli altri candidati collocatisi nelle posizioni precedenti a quella dell’odierna ricorrente, del punteggio relativo ai titoli e dei titoli di preferenza e di precedenza.**

Le pubbliche prove concorsuali, infatti, devono svolgersi nel più puntuale e rigoroso rispetto del canone di imparzialità di cui all’art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell’art. 97 Cost., nonché dell’art.51, comma 1,

Cost. a mente del quale “*tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della Costituzione. Parimenti, ai sensi dell’art. 1 comma 2 d.P.R. 487/1994, “*il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento ...*”.

Coerentemente con il richiamato dettato costituzionale e normativo, per uniforme orientamento giurisprudenziale, le procedure concorsuali pubbliche devono essere finalizzate alla selezione dei più capaci e dei meritevoli e, per tale motivo, devono prevedere regole che garantiscano ai candidati di esprimere le proprie capacità in condizioni di assoluta parità dinanzi all’Amministrazione procedente.

E’ evidente che le Graduatorie finali, peraltro pubblicate senza indicare gli idonei, i punti attribuiti per i titoli a ciascun vincitore, ed i titoli di riserva e/o di preferenza, sono illegittime unitamente a tutti gli altri atti connessi e conseguenti (scelta sedi – calendari – convocazioni – stipule contrattuali – immissioni in servizio), in quanto subiscono in via derivata le conseguenze dell’invalida e/o illegittima applicazione delle disposizioni del bando sopra richiamate.

§§§

IV. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DELLA *LEX SPECIALIS* – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19, CO. 1, DEL D.LGS. 33/2013 (COME MODIFICATO DALL’ART. 1, CO. 145, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 33/2013 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA

Senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, l’*agere* amministrativo appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

Appare, infatti, opportuno evidenziare in questa sede che la p.a. ha apertamente violato il bando di concorso, ove all’art. 10 (recante “*Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell’esito del concorso*”), prevede espressamente che “*La graduatoria finale di merito, per ciascun codice di concorso di cui all’articolo 1, comma 1, sarà validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero della giustizia. La predetta graduatoria sarà pubblicata sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero della giustizia*”.

Tuttavia, il provvedimento del 17 giugno, recante gli elenchi dei vincitori per ciascun Distretto di Corte d’Appello (odiernamente impugnato), non è stato accompagnato dalla graduatoria finale di merito, recante l’elenco di tutti i candidati idonei della procedura.

Infatti, con particolare riferimento al Distretto di Perugia, la PA procedente ha espressamente indicato, in calce all’elenco dei vincitori, che “*La graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla posizione n. 48 alla posizione n. 80 i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti*”.

Viceversa, nel caso di specie l'odierna ricorrente non conosce, ad oggi, il punteggio totale conseguito, il punteggio relativo esclusivamente ai titoli, né tantomeno il suo attuale posizionamento.

Peraltro, a fondamento delle tesi *ut supra* rappresentate, occorre menzionare l'art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede espressamente che *"Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori"*. Dunque, la norma sopra citata impone alla PA la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle **graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori**. Rispetto alla vecchia formulazione, il Legislatore, infatti, ha introdotto l'obbligo di pubblicare le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei, anche alla luce della disposizione che ha ripristinato la possibilità per gli enti di scorrere le proprie e le altrui graduatorie (art. 1, co 148, l. n. 160/2019).

E' palese, pertanto, che il richiamato provvedimento non possa in alcun modo considerarsi valido. Contrariamente, e correttamente agendo, controparte avrebbe, invece, dovuto pubblicare altresì gli elenchi contenenti i candidati idonei (procedendo, eventualmente, ad oscurare i dati sensibili), recanti altresì il punteggio totale conseguito e la posizione in graduatoria.

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

* * * * *

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede a Codesto Ecc.mo TAR di Voler ordinare alle Amm.ni resistenti la produzione dei seguenti atti e/o documenti già richiesti, senza alcun esito, con apposita istanza di accesso agli atti (**cfr doc 12**):

Copia degli elenchi dei candidati trasmessi da Formez PA alla Commissione esaminatrice in ordine decrescente di punteggio, distinti per ciascun codice di concorso, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e con l'indicazione del titolo di studio dichiarato dai candidati, ai fini della partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di n. 3946 unità di personale non dirigenziale dell'Area Funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, con riferimento al codice di concorso Codice PG Distretto della Corte di Appello di Perugia ex art. 6 comma 5 della deliberazione della Commissione RIPAM; Copia della graduatoria preliminare redatta dalla Commissione esaminatrice relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e formata tenendo conto delle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche con riferimento al codice di concorso Codice PG Distretto della Corte di Appello di Perugia ex art. 6 comma 5 della deliberazione della Commissione RIPAM Copia dei provvedimenti di attribuzione del punteggio dei titoli alla Dott.ssa Alessandra Barp ex art. 6 comma 3 della predetta deliberazione della Commissione RIPAM Copia integrale della graduatoria relativa agli idonei Codice PG Distretto della Corte d'Appello di Perugia dalla posizione n. 48 alla posizione n. 80 in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia Copia delle domande di partecipazione e della valutazione dei titoli con riferimento ai seguenti

candidati utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori di cui al Codice PG-Distretto della Corte d'Appello di Perugia n. 47 posti: Rinaldi Valentina Graziani Flavi Barcaroli Noemi Nucciarelli Marta Badiali Giulia.

Si chiede altresì di voler ordinare il rilascio della seguente documentazione - copia delle domande di partecipazione dei candidati indicati nella graduatoria finale di merito dei vincitori del suddetto concorso, pubblicati on line il 15 giugno 2024 dalla posizione n. 42 per il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo, Codice PG - Distretto della Corte di Appello di Perugia; - copia dei verbali della commissione di valutazione delle prove e dei titoli dei candidati dalla posizione n. 42 siccome indicati nella graduatoria pubblicata su in PA il 15 giugno 2024, - copia dei verbali della commissione di valutazione delle prove e dei titoli dell'odierna istante per il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo, Codice PG -Distretto della Corte di Appello di Perugia, - copia della graduatoria finale composta anche dai candidati idonei, dalla posizione n. 42 -Distretto della Corte di Appello di Perugia, i cui nominativi sarebbero stati pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti;- copia degli esiti in dettaglio della prova scritta del 5 e 6 giugno 2024, relativa ai candidati indicati dalla posizione n. 42 e degli elaborati di quest'ultimi siccome indicati nella graduatoria pubblicata su inPA il 15 giugno 2024, per il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo, Codice PG -Distretto della Corte di Appello di Perugia, a seguito di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, espletato per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale, dell'Area funzionari, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.

Si insiste affinché l'Amministrazione, come già richiesto con istanza rimasta senza esito, rilasci le informazioni relative ai candidati riservatari che, pur avendo un punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente la sopravanzano in graduatoria; si ritiene infatti necessario, al fine di verificare l'effettiva posizione di precedenza rispetto alla ricorrente dei candidati riservatari, acquisire la documentazione attestante il titolo degli stessi alla riserva riconosciutagli.

* * * * *

Istanza cautelare monocratica. Tutto quanto sopra dedotto in fatto ed in diritto conferisce pieno sostegno al presente gravame, sotto il profilo del requisito del *fumus boni iuris*. Il presente ricorso è altresì assistito dal requisito del *periculum in mora*. Infatti, va sottolineato che l'Amministrazione, con ulteriori scorrimenti, sta procedendo all'assunzione dei candidati dichiarati vincitori e la ricorrente, nelle more della definizione nel merito del presente gravame, in mancanza di un provvedimento cautelare positivo, continuerebbe ingiustamente a concorrere in tali scorrimenti con un punteggio inferiore a quello spettantegli e, quindi, in posizione deteriore rispetto ad altri candidati. Per tutte le ragioni esposte, e l'assoluta fondatezza delle censure sollevate si chiede l'emissione di un provvedimento cautelare in via d'urgenza che consenta l'assunzione con riserva della ricorrente a

decorrere dal 21.6.2024 o al massimo dal 30.6.2024.

Istanza cautelare collegiale. Il fumus boni juris è evidente ed emerge da quanto sopra detto. Sussistono i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare con cui si chiede, nelle more della decisione di merito, che venga ordinato alle Amministrazioni intime (ognuna per le proprie competenze) di procedere alla correzione della graduatoria di merito impugnata includendo la ricorrente tra i candidati vincitori e di disporre l'assunzione della stessa con contratto a tempo determinato **a decorrere dal 21.6.2024 o al massimo dal 30.6.2024**, ancorché condizionato all'esito definitivo del presente giudizio, e ciò al fine di mantenere la "*res adhuc integra*" fino alla decisione del merito, poiché diversamente la sentenza di merito risulterebbe fortemente pregiudizievole dei diritti e delle legittime aspettative della ricorrente e per certi aspetti "*inutiliter data*". Si ribadisce, quindi, l'interesse della ricorrente ad essere assunta **con decorrenza dal 21.6.2024 o al massimo 30 giugno 2024**, poiché solo in tal caso potrà conseguire la stabilizzazione prevista dall'articolo 16-bis del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (in quanto autorizzata dal Ministero della Giustizia) a partire dal 1° luglio 2026. Diversamente l'odierna ricorrente rischia in modo concreto ed attuale di perdere definitivamente la possibilità di prestare servizio. Sussiste inoltre il danno grave ed irreparabile in quanto la mancata ammissione della ricorrente, preclude alla stessa di poter ottenere il posto di lavoro a tempo determinato previsto dal bando di concorso. Ed invero, solo un provvedimento cautelare indifferibile ed urgente l'odierna ricorrente può evitare l'esclusione definitiva dalla graduatoria dei vincitori dalla procedura concorsuale, e quindi subire un danno grave ed irreparabile alla sua carriera professionale ed alle sue legittime aspettative di vincere il concorso e di essere assunta immediatamente con un contratto a tempo determinato.

In mancanza di un provvedimento cautelare che attribuisca all'odierna ricorrente il corretto punteggio spettante, non inferiore a 28,875, pertanto, la ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente.

Si ribadisce, infatti, che l'odierna ricorrente, con l'accoglimento anche di uno solo dei motivi del presente ricorso, conseguirebbe un punteggio finale almeno di almeno 28,875, arrivando a collocarsi nelle già pubblicate graduatorie in posizione utile per essere dichiarata vincitrice ed essere assunta. Si aggiunga che l'esclusione dalla graduatoria dei vincitori

del concorso dell'odierna ricorrente, che ha superato le prove del concorso e vanta un curriculum di assoluta eccellenza, confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento.

In conclusione Ai sensi dell'art. 56 e 55 c.p.a., si chiede pertanto:- **in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati**;- in ogni caso l'adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire alla ricorrente l'attribuzione, anche con riserva, del corretto punteggio finale non inferiore a 28,875, nonché la corretta sua collocazione in graduatoria in posizione utile ai fini dell'assunzione anche in sovrannumero, con la possibilità di accedere alla fase di scelta sedi già in atto e di evitare di perdere posti utili per via degli scorrimenti già in corso presso i vari distretti. Si impone pertanto (come codesto Ecc.mo TAR ha già avuto occasione di disporre nei suoi precedenti) l'immissione della ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, in posizione utile ai fini dell'assunzione anche in sovrannumero, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

§§§

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

In ragione dell'elevato numero di candidati controinteressati ex art 41 cpa dall'accoglimento del ricorso ed a cui deve essere notificato il presente ricorso prima della decisione di merito (allo stato notificato solo ad alcuni), si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio anche con le modalità descritte in identico caso con l'ordinanza resa da Codesto Ecc.mo TAR Lazio n. 3250/2024 RG 7759/2024. **Si chiede, all'uopo, di ordinare alle Amm.ni resistenti, di fornire alla parte ricorrente l'elenco (con precise indicazioni dei dati anagrafici e fiscali) dei candidati utilmente collocati in graduatoria ed assunti, in modo da poterli indicare esattamente nella notifica per pubblici proclami.**

In alternativa si chiede a Codesto Ecc.mo Tar di autorizzare la scrivente difesa all'integrazione del contraddittorio con le seguenti modalità: pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio di ministri – Dipartimento Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero del registro generale del ricorso; il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate; gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso; l'indicazione dei controinteressati; l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito ww.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito

medesimo; l'indicazione del numero del decreto cautelare eventualmente adottato, con riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; il testo integrale del ricorso.

* * * * *

P.Q.M.

La Dott.ssa Alessandra Barp come sopra rappresentata e difesa chiede che codesto Ecc.mo T.A.R. del Lazio Roma, in accoglimento del ricorso, Voglia:

1) disporre previa concessione, ex art. 56 e 55 c.p.a., della sospensione cautelare dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati nonché di ogni altra tutela cautelare anche di segno propulsivo, necessaria a garantire alla ricorrente l'attribuzione, anche con riserva, del corretto punteggio finale pari a 28,875 e la corretta sua collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione anche in sovrannumero, con la possibilità di accedere alla fase di scelta sedi già in atto, l'annullamento, nei limiti dell'interesse della ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in uno con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a rettificare in aumento il punteggio finale attribuito alla ricorrente, ed a disporre l'inserimento dell'odierna parte ricorrente nella graduatoria dei vincitori del richiamato Concorso, con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione in sovrannumero, con la possibilità di accedere alla fase di scelta sedi e, occorrendo, per la condanna delle Amministrazioni intimare al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dalla ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua* ai fini del corretto inserimento nella graduatoria dei vincitori del concorso, e di porre in essere tutti gli atti consequenziali, ivi compresa l'assunzione della ricorrente con decorrenza dal 21.6.2024 o al massimo dal 30 giugno 2024 e ciò anche al fine di poter conseguire la stabilizzazione prevista dall'art. 16 bis del DL n. 19/2024 a partire dal 1 luglio 2026, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente;

2) in ogni caso, rilevata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, per i motivi tutti esposti in narrativa, assumere le conseguenti determinazioni di annullamento, nonché per quanto occorrer possa, ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente, del Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024, anche laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente nelle parti di interesse, come di seguito specificate:

l'art. 6 comma 2 ove e nella parte in cui stabilisce che *“la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso.....sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione...”* ove possa essere interpretato nel senso che i titoli in possesso dei candidati dichiarati in uno “spazio” diverso da quello indicato nel modulo, non possano esser presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio previsto dal Bando; l’art. 6 comma 4 del Bando ove e nella parte in cui stabilisce che *“ogni incompletezza dei dati e delle autocertificazioni richieste ..cagionerà il mancato riconoscimento del titolo”*, ove possa interpretato nel senso che non è consentito all’Amministrazione ricorrere al cd soccorso istruttorio per l’integrazione dei dati attinenti ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato ai fini della relativa valutazione; l’art 8 comma 1 del Bando di concorso ove e nella parte in cui stabilisce *“ogni difformità rispetto ai modelli dichiarativi prescritti dalla commissione esaminatrice e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo e del relativo punteggio”*, ove possa essere interpretato nel senso di non consentire il cd soccorso istruttorio da parte della PA, nonostante la sussistenza del titolo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso da parte del candidato;

3) in ogni caso, annullare ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso sopra richiamato;

4) in ogni caso, in via istruttoria, ordinare all’Amministrazione resistente l’esibizione e/o produzione in giudizio di tutti gli atti sopra indicati già oggetto di istanza di accesso;

5) Con vittoria di spese e compensi e restituzione del contributo unificato, e richiesta di distrazione a favore di esso procuratore che se ne dichiara antistatario.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene al reclutamento al pubblico impiego e sconta pertanto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Si producono tutti i documenti di cui in narrativa e come da separato indice. Con osservanza.

Terni, lì 04.09.2024

Avv. Romina Pitoni

Firmato digitalmente da: Romina Pitoni Data: 04/09/2024 07:17:13

Romina Pitoni

AVVISA INOLTRE CHE

33

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza n. 4366/2024, pubblicata lo scorso 26 settembre, il TAR ha *“Ritenuto altresì, necessario in accoglimento di puntuale istanza di parte, disporsi*

l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. -l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. -il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;

3. - gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.-l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.-l'indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1 .- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle Amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza,

con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima".

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegata l'ordinanza resa dalla Sezione IV *ter* del TAR Lazio - Roma, emessa il 26 settembre 2024, n. 4366, *sub* r.g. 9095/2024, nonché copia del ricorso integrale.

L'Amministrazione dovrà, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

i) pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Il G.A. ha prescritto, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

- 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati e gli avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- 5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si chiede, inoltre, di rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito, entro 10 giorni da tale avviso, all'indirizzo pec romina.pitoni@ordineavvocatiterni.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito

denominata “*atti di notifica*”.

Terni, lì 3 ottobre 2024

Avv. Romina Pitoni